

Trib. Milano, Ufficio G.i.p. - ord. 14 gennaio 2010 - *Giud.*
Gambitta.

**Confisca - confisca obbligatoria - competenza - giudice
dell'esecuzione**

(c.p.p., art. 676; c.p., art. 240)

**Confisca - confisca facoltativa - cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato, prodotto o profitto del reato -
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione - condanna - inapplicabilità in ipotesi di pena
patteggiata**

(c.p., artt. 240, comma 1, 335 bis)

**Confisca - ipotesi particolare di confisca prevista dall'art.
322 ter c.p. - reato commesso prima dell'entrata in vigore della
L. n. 300/00 - inapplicabilità**

(c.p., art. 322 ter; L. n. 300/00, art. 15)

**Confisca - ipotesi particolare di confisca prevista dall'art. 12
sexies del d.l. n. 306 del 1992 - presupposti applicativi -
nesso tra patrimonio ingiustificato e persona condannata o cui è
stata applicata la pena patteggiata**

(D.l. n. 306/92, art. 12 sexies; c.p., art. 240)

**Patteggiamento - effetti - disciplina applicabile - tempo della
concreta applicazione - irretroattività**

(c.p.p., art. 445)

**Sequestro probatorio - restituzione - decisione del giudice -
impugnazione - opposizione**

(c.p.p., art. 676)

Rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione disporre la confisca esclusivamente quando questa sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 240 c.p. o di norme speciali.

L'art. 335 bis c.p. fa riferimento unicamente ad ipotesi di condanna, non potendo pertanto essere applicato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Le disposizioni dell'art. 322 ter c.p., ai sensi dell'art. 15 L. n. 300/2000, non si applicano ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge.

La confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306/92 si fonda sul nesso esistente tra un patrimonio ingiustificato ed una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata, mentre la confisca ordinaria presuppone la correlazione tra un determinato bene ed un certo reato.

Ciascun rito, compreso il patteggiamento, è disciplinato dalla norme vigenti al tempo della sua concreta applicazione, pena la lesione del diritto di difesa, dovendosi, dunque, escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 445 c.p.p..

Il rimedio esperibile avverso la decisione del giudice di merito che statuisce in ordine alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio è quello dell'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione ex art. 676 c.p.p..

Confiscabilità dei beni ritenuti profitto dei reati di peculato, riciclaggio e ricettazione: competenza del giudice

dell'esecuzione, rimedi esperibili ed irretroattività delle norme.

L'ordinanza che si annota è stata pronunciata a conclusione di una serie di provvedimenti ed impugnazioni che meritano di essere ripercorsi, seppur riassuntivamente, per meglio comprendere la vicenda.

Nell'ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 314, 319, 648, 648 bis c.p. occorsi alla fine degli anni '90, previo risarcimento del danno¹, veniva pronunciata - nel mese di luglio 2002 - sentenza di applicazione della pena. Con successiva ordinanza il medesimo Giudice, a seguito di istanza avanzata dai difensori, disponeva la restituzione delle somme sottoposte a sequestro - inizialmente di tipo probatorio, poiché ritenute corpo del reato, successivamente preventivo, in quanto considerate profitto del reato di riciclaggio -, unitamente ai frutti civili sugli stessi maturati, nonché dei beni immobili oggetto di sequestro preventivo, asserendo che, non trattandosi di beni soggetti a confisca obbligatoria, ma soltanto facoltativa, non poteva disporsi confisca con la sentenza di applicazione della pena.

Il Pubblico Ministero proponeva appello ex art. 322 bis c.p.p. con riferimento alla restituzione degli interessi prodotti dalle somme e dai titoli in sequestro e dei beni immobili.

Il Tribunale del Riesame rigettava l'impugnazione, specificando che i frutti civili prodotti dai beni mobili sottoposti a

¹ Gli importi stabiliti a titolo di risarcimento del danno venivano quantificati sulla base del *quantum* ritenuto quale profitto dei reati contestati a danno della p.a..

sequestro sono accessori del capitale e conseguentemente ne seguono le sorti e che, quanto ai terreni, essi risultavano sottoposti a sequestro preventivo in relazione ai reati di peculato e di riciclaggio, per cui era intervenuta sentenza ex artt. 444 e segg. c.p.p..

Il provvedimento veniva censurato avanti la Corte di Cassazione, che, in parziale accoglimento, statuiva il rinvio del fascicolo al Tribunale di Milano per una nuova valutazione.⁽²⁾ I Giudici di legittimità precisavano che il mezzo di impugnazione utilizzato dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal giudice di merito nella parte relativa alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio era scorretto, poiché non era possibile proporre appello, ma esclusivamente *"l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p."*. Con riguardo, invece, ai beni oggetto di sequestro preventivo venivano in rilievo gli artt. 12 sexies d.l. n. 306/92, come convertito e modificato, 322 ter e 335 bis c.p., determinandosi *"il caso speciale di confisca obbligatoria che si estende, oltre che al prezzo del reato (già considerato dall'art. 240 cpv. n. 1 c.p.) anche al profitto di esso (che in base alla generale previsione del comma 1 dell'art. 240 c.p. renderebbe, al contrario", solo facoltativo il provvedimento ablatorio)"*.

Il Tribunale del Riesame, investito del rinvio - esclusivamente con riguardo ai beni immobili -, preliminarmente precisava che esulava dalla propria cognizione disporre l'eventuale confisca obbligatoria dei beni, atteso che, in assenza di statuizioni del

² Sez. VI, 29 settembre 2003.

giudice del merito, la decisione spettava al giudice dell'esecuzione. Ciò premesso, la valutazione del Collegio *"involge esclusivamente il profilo della legittimità della restituzione dei terreni"* alla luce delle norme indicate dalla Suprema Corte, dovendosi, dunque, annullare l'ordinanza emessa dal G.i.p. poiché i beni immobili in questione, in quanto profitto del reato di peculato e di proprietà di una società non estranea al reato, sono soggetti a confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p.. Il Tribunale specificava, infatti, che la clausola di irretroattività prevista dall'art. 15 L. n. 300/00⁽³⁾ non trovava applicazione nel caso di specie poiché *"la suddetta clausola di irretroattività è limitata ai reati introdotti dal citato art. 3 della legge 300"* e sussiste *"il divieto di interpretazione estensiva dell'art. 15 della legge n. 300/2000, quale norma di deroga al principio generale della retroattività stabilito nell'art. 200 c.p."*, nonché in quanto *"l'inapplicabilità dell'art. 322 ter c.p. non pregiudicherebbe la confisca obbligatoria dei terreni de quibus in ordine al reato di peculato, che è comunque consentita ai sensi dell'art. 335 bis c.p."*.

Il Pubblico Ministero proponeva incidente di esecuzione, chiedendo inizialmente la sottoposizione a confisca obbligatoria dei soli interessi maturati e dei beni immobili; con atto

³ Legge n. 300/2000, art. 15, Norma transitoria, *Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.*

successivo anche delle somme inizialmente sottoposte a sequestro probatorio. In sede di udienza sottolineava che la modifica dell'art. 445 c.p.p. introdotta con la L. n. 134/2003, che consente la confisca per tutte le ipotesi di cui all'art. 240 c.p., obbligatorie e facoltative, doveva ritenersi operante anche nel caso in discussione, poiché norma processuale, citando giurisprudenza a sostegno della propria interpretazione.⁴) Evidenziava, inoltre, che "anche l'art. 648 quater c.p. prevede un'ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria del prodotto e del profitto del reato di riciclaggio, sicché, alla luce di tali innovazioni legislative, che consentirebbero di sequestrare e poi confiscare i beni in oggetto, pacificamente rientranti nell'ambito di operatività degli artt. 322 ter, 335 bis, 648 quater, 12 sexies d.l. 306/92, 240 c.p., deve ritenersi l'ammissibilità del sequestro in fase esecutiva, come affermato con sentenza n. 29566/08 della Corte di Cassazione, Sez. I, secondo cui <il sequestro preventivo finalizzato alla confisca atipica di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione>; dalla lettura della motivazione si ricava che le ragioni poste a fondamento della sentenza sono

⁴ "Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie in tema di confisca facoltativa di beni costituenti il profitto di reati - per i quali era intervenuta sentenza di applicazione della pena - commessi anteriormente alla modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. ex L. n. 134 del 2003)", Sez. I, 08 novembre 2007, n. 7116.

perfettamente riferibili anche al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p.".⁽⁵⁾

Il Giudice dell'esecuzione decideva come risulta dalle massime in commento: rigettando tutte le richieste del p.m. ed ordinando la restituzione di tutti i beni *de quibus*.

Così ripercorso l'*iter* che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza in esame, le questioni interpretative che meritano di essere menzionate - e che meriterebbero ben altro approfondimento - sono diverse.

In primis, la competenza in tema di confisca ed i rimedi esperibili avverso i provvedimenti del giudice.

La lettera dell'art. 676 codice di rito è chiara: il giudice dell'esecuzione è competente a decidere, *de plano*⁽⁶⁾, con ordinanza motivata, in ordine alla confisca⁽⁷⁾ od alla

⁵ Richiesta di sequestro preventivo e confisca avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ufficio esecuzioni penali, datata 09.06.2009, pag. 3.

⁶ *Ex pluribus*, Sez. I, 20 febbraio 2008, n. 8785. La sequenza del procedimento *de plano* è "articolata in maniera tale da posticipare l'esercizio di tali diritti e facoltà, rimettendo alle parti la scelta, una volta conosciuto il provvedimento emesso con rito semplificato, se richiedere o meno che la questione così decisa venga nuovamente sottoposta al vaglio del giudice dell'esecuzione secondo il rituale *de plano* previsto dall'art. 666 c.p.p.", F. NUZZO, *Nota minima sul procedimento de plano*, in *Cass. Pen.* 2009, 6, 2467.

⁷ Seppure la disposizione citata, nell'elenco delle competenze residue del giudice dell'esecuzione, non contempli espressamente l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la prevalente giurisprudenza ritiene che tale competenza sussista (Sez. IV, 18 marzo 2003, n. 23165; Sez. II, 03 dicembre 2003 n. 814; Sez. I 30 settembre 2005, n. 38589) e che debba essere utilizzato il medesimo rito previsto per la confisca, anche in considerazione della circostanza che il sequestro preventivo "è per sua natura <un atto a sorpresa>, sì da essere incompatibile con i termini dilatori e col preventivo contraddittorio stabilito dall'art. 666 c.p.p.", così Sez. I, 11 luglio 2008, n. 29566.

restituzione delle cose sequestrate.⁽⁸⁾ Il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è quello dell'opposizione⁽⁹⁾ e non dell'appello o del ricorso in cassazione; tuttavia, l'impugnazione erroneamente proposta in tali ultime forme deve essere ri-qualificata come opposizione, tenuto conto del generale principio di conservazione e del *favor impugnationis*.⁽¹⁰⁾ Tale rimedio è ritenuto l'unico esperibile

⁸ Invero, parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia consentito "disporre la confisca con un provvedimento autonomo e distinto dalla sentenza che decide il merito, in quanto essa deve essere ordinata previo accertamento delle condizioni richieste dalla norma medesima da compiersi nel giudizio", così Sez. IV, 08 luglio 1997, Caracciolo. Recentemente si è statuito che "quando si procede per un reato che comporta la confisca di beni o valori, non può accogliersi la richiesta di applicazione della pena, formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che non comprenda anche l'accordo sull'oggetto della confisca o comunque non consenta la determinazione certa di tale oggetto da parte del giudice", così Sez. VI, 11 marzo 2010, n. 12508. Nella pronuncia citata la Corte Suprema rileva che la "confisca, pur essendo prevista ex lege per il reato di concussione, non può ritenersi tout court ricompresa nell'accordo delle parti di richiesta di applicazione della pena, bensì è indispensabile da parte del giudice l'espressa motivazione, nonché determinazione, in ordine al bene confiscato e alla sua pertinenzialità rispetto al reato commesso", C. M. CIARLA, *L'omessa indicazione dell'entità della somma di denaro assoggettata a confisca determina l'annullamento della sentenza di patteggiamento per il reato di concussione*, in *Diritto e Giustizia*, quotidiano del 17.04.2010.

⁹ Sez. I, 04 febbraio 2009, n. 6932. L'atto di opposizione "non necessita di alcuna esplicazione di motivi ... deve essere proposto in forma scritta o comunque raccolto in un verbale presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione" entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza - decorso tale termine il provvedimento diventa irrevocabile e non è "possibile riproporre la medesima richiesta, fondata sugli stessi elementi, ai fini di una ulteriore decisione de plano" - e determina l'inizio del procedimento ex art. 666 c.p.p.; F. NUZZO, *Nota minima sul procedimento de plano*, cit.; al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti sulla natura di tale rimedio.

¹⁰ Sez. I, 04 febbraio 2009, n. 6932; Sez. VI, 21 aprile 2008, Montinaro, rv. 240529; Sez. VI, 18 ottobre 2006, n. 235609; Sez. III,

anche qualora il giudice dell'esecuzione abbia assunto la propria decisione *"non de plano, bensì, irritualmente, a seguito di udienza camerale"*⁽¹¹⁾.

Pacifico che il potere del giudice dell'esecuzione di disporre la confisca sussista purché *"sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione"*⁽¹²⁾ e che l'incidente di esecuzione possa essere avanzato anche dal soggetto terzo rimasto estraneo al giudizio, *"sia nel corso del procedimento sia dopo la sua definizione"*⁽¹³⁾.

Un'ulteriore tema di rilievo riguarda l'applicabilità del disposto di cui all'art. 445 c.p.p., come modificato dalla L. n. 134/03⁽¹⁴⁾, ad un patteggiamento definito prima dell'entrata in vigore della legge menzionata. *Nulla quaestio*, difatti, se

07 aprile 1995, n. 1182. Un contrario orientamento, minoritario, reputa inapplicabile il principio di conversione, poiché l'opposizione non ha natura di impugnazione; Sez. Sez. Un., 25 gennaio 2002, n. 3026, rv. 220577; Sez. II, 11 ottobre 2004, n. 39625, rv. 230368; Sez. II, 14 novembre 2003, n. 47699.

¹¹ Tra le altre, Sez. I, 13 novembre 2008, n. 1008; Sez. I, 06 novembre 2006, n. 3196; Sez. III, 19 febbraio 2003, n. 8124, rv. 223464; Sez. III, 07 luglio 1995, n. 1182, rv. 202599. Parte minoritaria della giurisprudenza ritiene, invece, che ove il giudice abbia provveduto ex art. 666, comma 3, c.p.p. sia immediatamente esperibile ricorso per cassazione, così Sez. VI, 25 ottobre 2007, Polymec s.r.l., rv. 238157; Sez. I, 23 dicembre 1996, n. 6387, rv. 206349; Sez. I, 07 aprile 1995, n. 1146, rv. 201023.

¹² Sez. VI, 20 maggio 2008, n. 27343; Sez. I, 09 marzo 2007, n. 22752; Sez. Un. 2001, 30 maggio 2001, n. 29022.

¹³ Così Sez. I, 30 ottobre 2008, n. 42107, ove si è, altresì, precisato che il terzo ha facoltà di proporre opposizione e successivamente ricorso per cassazione avverso eventuali decisioni negative. Si vedano anche Sez. IV, 13 ottobre 2004, n. 47142; Sez. II, 14 marzo 2001, n. 14146; Sez. I, 16 maggio 2000, n. 3596.

¹⁴ L'applicabilità della norma citata ai reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista è pacifica, trattandosi di norma processuale, infatti, la stessa non è soggetta al principio di irretroattività di cui all'art. 2 c.p..

l'istanza di applicazione della pena, in relazione ad un reato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica *de qua*, venga formulata successivamente a tale data.⁽¹⁵⁾ Quanto all'ipotesi inversa, il G.i.p. di Milano - del tutto condivisibilmente - precisa che non può applicarsi la disposizione più volte menzionata: l'accordo delle parti viene a formarsi non soltanto in ordine ad un determinato *quantum* di pena, ma anche sulla base di una precisa serie di conseguenze che derivano dalla sentenza patteggiata - e, nel caso che occupa, la sentenza di applicazione della pena non solo era passata in giudicato ma era, altresì, stato emesso provvedimento di estinzione del reato -.⁽¹⁶⁾

Discussa è, altresì, l'applicabilità dell'art. 322 ter c.p., introdotto dalla L. 29 settembre 2000 n. 300, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della medesima legge.⁽¹⁷⁾

¹⁵ Ad una simile fattispecie fa riferimento la sentenza *sub nota* n. 4.

¹⁶ Si noti che una recente pronuncia della Sesta Sezione del Collegio di piazza Cavour - 11 marzo 2010, n. 12508 - ha precisato che ove si proceda "*per un reato che comporta la confisca di beni o valori, non può accogliersi la richiesta di applicazione della pena, formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che non comprenda anche l'accordo sull'oggetto della confisca o comunque non consenta la determinazione certa di tale oggetto da parte del giudice*".

¹⁷ La risoluzione della questione dipende dalla natura giuridica che si attribuisce alla c.d. confisca "per equivalente", o "di valore", o *value confiscation*, essendo "*evidente che il disconoscimento della natura di misura di sicurezza alla confisca per equivalente non può che escludere l'applicazione del principio tempus regit actum e, viceversa, richiamare referenti quali l'art. 2 c.p. e, soprattutto, la garanzia costituzionale di cui all'art. 25, comma 2, Cost.; alla negazione dell'esclusività della natura preventiva, infatti, deve necessariamente seguire la resa di ogni giustificazione dell'applicazione retroattiva*", F. MAZZACUVA, *Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico*, in *Cass. Pen.*, 2009, 9, 3420.

Il G.i.p. la esclude *in toto*, mostrando di aderire all'orientamento esegetico prevalente - la natura prettamente sanzionatoria di questo tipo di confisca e, conseguentemente, l'inapplicabilità retroattiva della norma è stata più volte asserita dalla giurisprudenza sia di legittimità⁽¹⁸⁾ sia di merito⁽¹⁹⁾ -, mentre il Tribunale del Riesame ne aveva limitato la inapplicabilità ai soli reati introdotti dall'art. 3 della stessa legge, anche in considerazione del "divieto di interpretazione estensiva dell'art. 15 della legge n. 300/2000, quale norma di deroga al principio generale della retroattività stabilito nell'art. 200 c.p."

Merita di essere menzionata la recente decisione dell'Alta Corte⁽²⁰⁾, che, seppur in tema di reati tributari e limitandosi a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, avalla l'interpretazione maggioritaria, evidenziando l'erroneità del presupposto interpretativo secondo il quale "la confisca in questione, dovendosi formalmente qualificare come misura di sicurezza e non come pena, deve essere retroattivamente applicata anche a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero risultava

¹⁸ Sez. III, 24 settembre 2008, n. 39172; Sez. Un. 10 luglio 2008, n. 38834; Sez. II, 18 dicembre 2007 n. 3102; Sez. II, 21 dicembre 2006, n. 316; *contra* Sez. VI, 09 maggio 2001, n. 24143; Sez. II, 06 luglio 2006, n. 30729, in cui si è precisato che "ove il legislatore avesse davvero inteso imprimere alla confisca per equivalente le stigmate della sanzione criminale, non si spiegherebbe la previsione della irretroattività sancita dal richiamato art. 15 l. n. 300 del 2000, bastando a tal fine il generale precetto sancito dall'art. 25, comma 2 della Carta Fondamentale".

¹⁹ Tribunale del Riesame di Palermo, 17 ottobre 2008, in *Giur. merito*, 2009, 2, 475; Tribunale di Arezzo, 13 giugno 2008.

²⁰ C. Cost., 02 aprile 2009, n. 97.

diversamente disciplinata", in quanto, alla luce dell'art. 25, comma 2, Cost. e 7 della CEDU e dei dettati della giurisprudenza di legittimità e della Corte Europea dei diritti dell'uomo, può ritenersi che "la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un rapporto di pertinenzialità tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura <eminente sanzionatoria>, che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive".

Da ultimo, appare corretta e puntuale la decisione in commento nella parte in cui si ribadisce la competenza del giudice dell'esecuzione con esclusivo riferimento alla confisca obbligatoria⁽²¹⁾ e si puntualizza la differenza esistente tra

²¹ La confisca facoltativa è, difatti, applicabile solo con la sentenza di condanna (Sez. I, 06 ottobre 1998, n. 5409; Sez. VI, 24 aprile 1998, n. 1579). Lo stesso dicasi, come correttamente ritenuto dal Giudice nel caso di specie, con riferimento alla confisca di cui all'art. 335 bis c.p., in relazione alla quale il Collegio di piazza Cavour ha precisato che "la cd. confisca "per equivalente", anche nei casi previsti dall'art. 335 bis, presuppone l'esistenza di una pronuncia di condanna e non può, quindi, essere disposta con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (dovuta, nella specie, alla ritenuta riconoscibilità di attenuanti generiche)". Al contrario quella obbligatoria può, in determinati casi, essere stabilita anche se non si pronuncia una sentenza di condanna: quando venga pronunciata sentenza di assoluzione o proscioglimento "per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono in rapporto tra la cosa e il reato" ovvero anche quando "la sussistenza del reato venga esclusa anticipatamente con provvedimento di archiviazione" (Sez. III, 04 giugno 2009, n. 28508; Sez. I, 26 aprile 2007, n. 18884) oppure in caso di sentenza di non doversi procedere (Sez. I, 06 novembre 1991, Mesina), ovvero

quella speciale di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306/92⁽²²⁾ e quella prevista dall'art. 240 c.p.: il nesso tra un bene ed un soggetto ovvero tra un bene ed un reato.⁽²³⁾

CHIARA M. ZANOTTI

ancora in caso di estinzione del reato in relazione alle "cose oggettivamente criminose, id est quelle di cui sia vietata in modo assoluto la fabbricazione, l'uso, la detenzione, il porto o l'alienazione" (Sez. Un. 25 marzo 1993, Carlea).

²² Anche la natura giuridica della c.d. "confisca allargata" è discussa. In base al più recente orientamento la si dovrebbe considerare misura di sicurezza patrimoniale, Sez. VI, 06 marzo 2009, n. 25096; Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 8404.

²³ Con riferimento, invece, alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p. non si richiede l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato addebitato al soggetto che ne dispone; Sez. II, 20 dicembre 2006, n. 10838.